

[N. 685](#) - 2012 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 685

Data: 10-10-2012

SETTORE : LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO : AMMINISTRATIVO

**OGGETTO: OGGETTO : INDIZIONE PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE
PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE A VERDE
PUBBLICO CON PUBBLICIZZAZIONE DELL'INTERVENTO.
ROTATORIA POSTA SULL'INTERSEZIONE TRA VIALE
MONTEGRAPPA E CORSO PROMESSI SPOSI.
APPROVAZIONE CONTESTUALE DI: - SCHEMA DI AVVISO DI
PROCEDURA E ALLEGATI; - SCHEMA DI CONVENZIONE DI
SPONSORIZZAZIONE.**

Istruttore: CONCETTA PANARELLO

Responsabile del Procedimento: PAOLO RIPAMONTI

IL DIRETTORE DI SETTORE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 il quale stabilisce che la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione;

Atteso che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 214 del 29.12.2010 con il quale sono stati attribuiti all'Arch. Antonello Longoni gli incarichi di Direttore del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio e di Responsabile Unico del Procedimento;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 in data 26.06.2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, unitamente al programma triennale dei lavori pubblici 2012-2014;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 05.07.2012 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

Premesso che:

- L'Amministrazione Comunale intende dar corso all'iniziativa di collaborazione tra soggetti privati diversi, a carattere sperimentale, avvalendosi del loro contributo per la sistemazione e la conservazione di aree a verde pubblico al fine di raggiungere l'obiettivo del miglioramento dell'ambiente urbano e dell'immagine complessiva della città di Lecco;
- l'art. 43 della Legge n. 449/1997 e l'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000 consentono a tutte le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, al fine di favorire l'innovazione e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi;
- il contratto di sponsorizzazione viene inteso quale contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l'ente locale – *sponsee* – offre ad un terzo – *sponsor* – che si obbliga a rendere un corrispettivo rappresentato anche da un contributo in beni o servizi o altre utilità, la possibilità di pubblicizzare in appositi determinati spazi logo, marchio o prodotti;
- tra i servizi per i quali è possibile e opportuno stipulare specifici “contratti di sponsorizzazione” con soggetti privati possono essere ricompresi i lavori di sistemazione e di manutenzione ordinaria delle aree verdi di proprietà comunale, perseguendo un interesse pubblico e realizzando al contempo un miglioramento estetico del verde pubblico e un incremento del valore del patrimonio comunale correlato ad un consistente risparmio di spesa a favore del bilancio comunale;
- lo stesso Codice agli appalti, D.Lgs. n. 163/2006, all'art. 26 prevede per le amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati in possesso dei necessari requisiti di qualificazione;

Ritenendo pertanto opportuno, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, individuare mediante avviso pubblico un operatore economico con cui

stipulare un contratto di sponsorizzazione avente ad oggetto i lavori di sistemazione e manutenzione della Rotatoria posta sull'intersezione tra Via dell'Eremo, via Filanda e Via Tonio da Belledo ;

Considerato che il soggetto con cui stipulare il sopraindicato contratto verrà individuato mediante la valutazione tecnica del progetto di sistemazione proposto che maggiormente corrisponda alle esigenze dell'Amministrazione Comunale e che presenti interventi di manutenzione migliorativi rispetto al "Programma manutentivo minimo" allegato all'avviso;

Considerato che il Comune di Lecco concederà al soggetto professionale individuato l'utilizzo delle aree verdi assegnate per la sistemazione di cartelli che pubblicizzano l'intervento, in conformità alle disposizioni del Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, approvato con deliberazione C.C. n. 112 del 19/12/2000 e secondo le condizioni di espletamento dell'incarico dettagliatamente indicate nello schema di convenzione di sponsorizzazione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e ritenuta meritevole di approvazione;

Rilevato che tale intervento di "realizzazione e manutenzione di aree verdi con sponsorizzazione", configura la fattispecie prevista dall'art. 11 del d.p.r. del 26 ottobre 1972, n. 633 relativo a "Operazioni permutative e dazioni in pagamento", e che, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le due prestazioni destinate a compensarsi richiedono l'identificazione dell'imponibile su cui viene applicato il tributo normale dei beni e servizi oggetto di scambio, ai sensi del successivo art. 13, comma 2 lett. d);

Considerato che, da un approfondimento condotto dall'Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni sul trattamento tributario applicabile alle procedure di sponsorizzazione, nel caso in cui l'area interessata appartiene al demanio o al patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 507/1993, l'operazione viene considerata non rilevante ai fini IVA, in quanto si sostanzia in un entrata tributaria e non in un corrispettivo;

Rilevato che l'area oggetto del presente contratto di sponsorizzazione appartiene al demanio strade nel Comune Amministrativo di Lecco;

Dato atto, pertanto, che il solo sponsor dovrà comunque emettere fattura al Comune di Lecco per la prestazione di manutenzione effettuata gratuitamente, facendo riferimento al valore normale dei beni e servizi oggetto di scambio e dichiarato nella convenzione allegata ;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.P.R. n. 633/73 il momento impositivo per le prestazioni di servizi si verifica al pagamento del corrispettivo e pertanto in relazione alla permuta di servizi l'onere dell'emissione delle fatture in capo allo sponsor si ritiene riscontrabile al momento della conclusione della prestazione di manutenzione resa dallo stesso, annualmente considerata, all'interno del contratto stipulato della durata quinquennale;

Vista la Legge 23.12.1997, n. 449;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;

Visti i regolamenti comunali;

Visto il vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto delle premesse della presente determinazione e pertanto, sussistendone i presupposti di fatto e di diritto, di stipulare un contratto di sponsorizzazione avente ad oggetto i lavori di sistemazione e manutenzione della Rotatoria posta sull'intersezione tra Viale Montegrappa e Corso Promessi Sposi

2. Di dare atto che si procederà all'individuazione del soggetto professionale con cui stipulare il sopraindicato contratto mediante la valutazione tecnica del progetto di sistemazione proposto che maggiormente corrisponda alle esigenze della Amministrazione Comunale e che presenti interventi di manutenzione migliorativi rispetto al "Programma manutentivo minimo" allegato all'avviso;
3. Di dare atto che il Comune di Lecco concederà al soggetto professionale individuato l'utilizzo delle aree verdi assegnate per la sistemazione di cartelli che pubblicizzano l'intervento, in conformità alle disposizioni del Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, approvato con deliberazione C.C. n. 112 del 19/12/2000;
4. Di dare atto che l'intervento si configura quale "realizzazione e manutenzione di aree verdi con sponsorizzazione", secondo le previsioni dell'art. 11 del d.p.r. del 26 ottobre 1972, n. 633 relativo a "Operazioni permutative e dazioni in pagamento", ma trattandosi di area appartenente al demanio, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 507/1993, l'operazione viene considerata non rilevante ai fini IVA, in quanto si sostanzia in un entrata tributaria e non in un corrispettivo;
5. Di dare pertanto atto che il solo sponsor dovrà comunque emettere fattura al Comune di Lecco per la prestazione di manutenzione effettuata gratuitamente, facendo riferimento al valore normale dei beni e servizi oggetto di scambio e dichiarato nella convenzione allegata sub b) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
6. Di approvare lo schema di avviso di procedura e i relativi allegati, *allegato sub a)* al presente provvedimento, da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Lecco, per quindici giorni consecutivi;
7. Di approvare, conseguentemente, l'allegato schema di convenzione di sponsorizzazione allegato *sub b)*, a termini di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di ulteriori oneri e impegni di spesa da parte dell'Amministrazione Comunale;
9. Di dare atto che il rapporto tra l'Amministrazione ed il soggetto incaricato saranno formalizzati mediante sottoscrizione della convenzione di sponsorizzazione ivi allegata;
10. Di provvedere ad ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente provvedimento compresa la trasmissione della presente determinazione al Settore politiche di finanza e fiscalità locale, bilancio e patrimonio per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(Dott. Paolo Ripamonti)

IL DIRETTORE DI SETTORE
(Arch. Antonello Longoni)

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 45, del Regolamento di organizzazione.

Allegati:

- a) *Avviso di procedura e allegati;*
- b) *Schema Convenzione di sponsorizzazione.*